

REGOLAMENTO (CEE) N. 2654/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1993

recante misure transitorie supplementari per l'importazione di banane nella Comunità nel mese di ottobre 1993 nel quadro del contingente tariffario comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, in particolare gli articoli 20 e 30,

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1443/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2569/93⁽³⁾, le competenti autorità degli Stati membri sono tenute a trasmettere alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di riferimento degli operatori, dopo aver compiuto tutte le verifiche necessarie;

considerando che occorre più tempo per esaminare tali informazioni e garantire l'applicazione uniforme, negli Stati membri, dei criteri definiti negli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/93⁽⁵⁾;

considerando che in questo periodo sono necessarie misure transitorie per agevolare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti originari dei paesi terzi e permettere che sia attribuita agli operatori una quantità provvisoria del contingente tariffario da utilizzare a partire dal 1° ottobre 1993;

considerando che occorre stabilire l'assegnazione provvisoria per il mese di ottobre 1993 applicando ai quantitativi di riferimento stabiliti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1443/93, un coefficiente di riduzione, che tenga conto delle importazioni effettuate nel corrispondente periodo degli anni precedenti; che tale misura provvisoria non

pregiudica l'assegnazione definitiva che sarà decisa ulteriormente per il secondo semestre 1993;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità competenti degli Stati membri, basandosi sui quantitativi di riferimento stabiliti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1443/93, fissano una frazione del contingente da attribuire provvisoriamente a ciascun operatore delle categorie A e B per il mese di ottobre 1993.

Dette autorità calcolano l'assegnazione provvisoria applicando ai quantitativi di riferimento degli operatori i seguenti coefficienti di riduzione:

- per gli operatori della categoria A: 0,031871,
- per gli operatori della categoria B: 0,027361.

2. Le autorità competenti informano gli operatori del quantitativo che viene loro assegnato, stabilito a norma del paragrafo 1, entro il 4 ottobre 1993.

3. Limitatamente a tale assegnazione, entro l'8 ottobre 1993 gli operatori delle categorie A e B presentano le domande di titoli di importazione alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione.

4. Le autorità competenti rilasciano immediatamente i titoli di importazione per la frazione del contingente assegnata a ciascun operatore a norma del paragrafo 1. I titoli sono validi fino al 7 gennaio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 16.

(³) GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 29.

(⁴) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(⁵) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 46.